

Condizioni generali di acquisto e pagamento di mtm plastics GmbH (ultimo aggiornamento 01/2017)

§ 1 In generale – Campo di applicazione

(1) Le presenti condizioni di acquisto di mtm plastics GmbH (di seguito „mtm“) valgono esclusivamente per tutti i contratti d'acquisto tra mtm e il fornitore; le condizioni del fornitore che si oppongono o si discostano da quelle di acquisto non sono riconosciute da mtm, salvo che quest'ultima ne abbia espressamente approvato per iscritto la validità. I dipendenti non autorizzati ad agire in nostra rappresentanza non potranno stipulare accordi divergenti dalle presenti condizioni. Le condizioni di acquisto sono valide anche qualora mtm accettasse con cognizione e senza riserve eventuali condizioni del fornitore opposte o divergenti dalle sue condizioni di acquisto oppure procedesse senza riserve al pagamento del fornitore.

(2) Tutti gli accordi stipulati tra mtm e il fornitore, finalizzati a evadere l'ordine, devono essere contemplati nell'ordine e nella relativa conferma. Non sussistono altri tipi di accordo.

(3) Lo scambio della corrispondenza deve essere tenuto con l'ufficio acquisti. Qualora dovessero essere stipulati accordi in grado di modificare i punti fissati dal contratto, le intese con altri dipartimenti necessiteranno della conferma scritta da parte dell'ufficio acquisti sotto forma di appendice al contratto.

(4) L'incarico è conferito da mtm solo a condizione che la sua esecuzione obbedisca al rispetto delle norme antinfortunistiche e delle disposizioni sulla sicurezza del lavoro, nonché alle regole generalmente riconosciute in merito ai sistemi di sicurezza e alla salute sul posto di lavoro.

§ 2 Offerte

Il fornitore si impegna all'accettazione degli ordini entro un periodo di tempo pari a due settimane.

§ 3 Tariffe – Condizioni di pagamento

(1) La tariffa dichiarata in ordine è vincolante e comprende la consegna „franco indirizzo di spedizione“, imballaggio incluso. La rimessa dell'imballaggio richiede un accordo separato.

(2) L'imposta legale sul valore aggiunto è compresa nella tariffa e deve essere dichiarata separatamente.

(3) Le fatture devono essere prodotte in duplice copia insieme all'indicazione del numero assegnato all'ordine e al numero di commessa. In mancanza di tali requisiti, il credito del fornitore non può diventare esigibile.

(4) mtm corrisponde il prezzo di acquisto entro 10 giorni, calcolato dalla consegna della merce insieme ai regolari documenti di transito come da § 6 (di seguito, in sintesi, „consegna“) e ricevimento di una regolare fattura come da § 3 par. 3 delle presenti condizioni (di seguito „ricevimento fattura“), con lo sconto del 3%, entro 14 giorni, calcolato da consegna e ricevimento fattura, con lo sconto del 2% o entro 45 giorni da consegna e ricevimento fattura, al netto.

(5) Competono diritti di compensazione e ritenzione nella misura prevista dalla legge. In particolare, in caso di reclamo mtm è autorizzata a ritenere i pagamenti in scadenza nella misura adeguata.

§ 4 Tempo di consegna

(1) Il tempo di consegna o periodo di prestazione indicato nell'ordine è vincolante.

(2) Il fornitore è tenuto a comunicare immediatamente per iscritto a mtm l'eventuale insorgenza o l'esistenza di circostanze da cui si evince che il tempo di consegna vincolato non può essere rispettato, indicando il motivo e la durata prevista per tale ritardo. Con la comunicazione rimangono comunque invariati i diritti spettanti a mtm.

(3) In caso di ritardo da parte del fornitore, mtm è autorizzata a far valere una penale per l'ammontare dello 0,5% del valore alla consegna per ciascuna settimana iniziata, ma non superiore al 5%. Rimangono invariati ulteriori diritti legali. Al fornitore spetta il diritto di dimostrare a mtm che il ritardo non ha provocato danni o, in caso contrario, che sono di lieve entità.

(4) Qualora, a seguito del ritardo, al fornitore fosse riconosciuta un'estensione ragionevole della scadenza in base alle circostanze con diffida ad adempiere, mtm avrà il diritto di recedere dal contratto alla scadenza di tale estensione o di fare valere il risarcimento di danni in caso di inadempimento.

(5) Se l'ordine in questione si basa su un contratto a termine fisso ai sensi di § 323 par. 2 n. 2 Codice civile tedesco, § 376 Codice commerciale tedesco, a mtm spettano i diritti legali.

§ 5 Spedizione – Imballaggio

(1) La spedizione avviene a rischio del fornitore, il quale deve provvedere a un imballaggio corretto e appropriato. Tutti gli eventuali danni ad essa connessi devono essere risarciti dal fornitore, a meno che non sia in grado di dimostrare di non doverne sostenere le spese.

(2) Il giorno della spedizione devono essere inviati a mtm gli avvisi di spedizione che riportano i dati esatti di quantità, peso, ecc. Qualora le parti avessero concordato la fattibilità di consegne parziali, per ciascuna di esse sarà necessario indicare la restante merce da consegnare.

§ 6 Trasferimento del rischio – Documenti

(1) La consegna deve avvenire „franco domicilio“ o „deposito franco“ al punto di destinazione (luogo di adempimento) denominato nell'ordine da mtm.

(2) Il fornitore si impegna a indicare in modo esatto su tutti i documenti di transito e le bolle di consegna il numero d'ordinazione. In caso di omissione, mtm non può rispondere degli inevitabili ritardi di lavorazione.

§ 7 Attività per conto terzi e servizi

(1) Il fornitore si impegna a far sì che la manodopera da esso dispiegata negli stabilimenti di mtm per l'esecuzione dei lavori si assoggetti al regolamento interno. Le attività per conto terzi e altri servizi sono retribuiti solamente dietro presentazione di un documento giustificativo siglato da mtm.

(2) Qualora il fornitore, in caso di contratti d'appalto, d'opera o di servizio, fornisca la propria prestazione contrattualmente dovuta sull'area aziendale di mtm, dovrà ovviamente informarsi sulla presenza dei necessari dispositivi di protezione e, all'occorrenza, applicarli per la protezione dei suoi collaboratori. Il fornitore deve provvedere all'osservanza di speciali norme di sicurezza da parte dei suoi collaboratori. In caso di infrazione alle norme di sicurezza da parte di collaboratori del fornitore, mtm è autorizzata a rifiutare loro l'accesso all'officina di montaggio. È esclusa la responsabilità di mtm in merito a diritti che vanno oltre la copertura assicurativa. Sono a carico del fornitore tutti i danni e i guasti causati da esso o dai suoi incaricati.

(3) Se non diversamente concordato dal contratto individuale, il montaggio della merce dovuta è eseguito dal fornitore a sue spese. L'assistenza tecnica è dovuta da mtm solo in base ad accordi contrattuali separati.

§ 8 Controllo dell'ingresso merce

(1) mtm si impegna a verificare entro un termine ragionevole l'eventuale presenza sulla merce di differenze di qualità o quantità e richiamarla in caso di divergenze; la denuncia dei vizi è puntuale, se arriva al fornitore entro un termine di 10 giorni feriali dal riconoscimento della differenza o trascorso il momento in cui sia stato possibile riconoscere la differenza attraverso un controllo nel corso ordinario degli affari. Rimangono invariate da questa disposizione prestazioni continuative concordate a parte.

(2) Qualora le merci fornite non potessero essere controllate completamente a causa della loro conformazione, la verifica dei vizi avverrà per mezzo di campioni in quantità ragionevole e con sufficiente diffusione. Se in fase di esame e campionamento mtm constata che i valori qualitativi limite sono stati oltrepassati, essa è autorizzata a respingere completamente la merce o controllare ogni singola parte a costo e rischio del fornitore. Il fornitore si accolla a tal scopo tutte le spese oggettive e personali. In questo caso, esso deve produrre su richiesta i documenti di prova dei materiali preliminari.

§ 9 Garanzia

(1) Il fornitore è responsabile di violazioni di obblighi intenzionali e per negligenza. Inoltre, esso non può invocare una limitazione della responsabilità anche nei confronti dei suoi collaboratori.

(2) Il fornitore presta garanzia per consegne ordinarie o come da accordi, in considerazione del materiale conforme alla destinazione prevista, della costruzione adeguata allo scopo, del corretto montaggio, dell'energia consumata, della prestazione, del rendimento, ecc. Assicura poi che la merce sia conforme alle specifiche e alle regole di tecnologia generalmente riconosciute, alle disposizioni sulla sicurezza del lavoro e ai regolamenti di prevenzione degli infortuni, come quelli stabiliti in particolare nelle norme DIN e altre disposizioni tecniche riconosciute.

Condizioni generali di acquisto e pagamento di mtm plastics GmbH (ultimo aggiornamento 01/2017)

(3) A mtm spettano integralmente i diritti di garanzia legali; in particolare, mtm è autorizzata a richiedere al fornitore, a sua discrezione, l'eliminazione dei difetti o una fornitura di sostituzione. In tal caso, il fornitore si impegna a sostenere tutte le spese necessarie all'eliminazione di tali difetti o alla sostituzione della fornitura. È esplicitamente salvo il diritto al risarcimento di danni, soprattutto il diritto a risarcire danni da inadempimento e il diritto di recesso dal contratto o di riduzione del prezzo. Il fornitore è vincolato al rilascio di garanzie di qualità e durata.

(4) Il periodo di garanzia si conforma alle disposizioni di legge.

(5) Il fornitore è tenuto a fornire parti di ricambio per la durata del presunto impiego tecnico, comunque per un minimo di 10 anni successivi alla consegna a condizioni ragionevoli. Qualora il fornitore cessasse la fabbricazione delle parti di ricambio, sarà obbligato a offrire a mtm l'occasione di effettuare un'ultima ordinazione. Anziché effettuare l'ordine, mtm può pretendere dal fornitore la consegna di tutte le attrezzature e la documentazione necessarie per la fabbricazione delle parti di ricambio e il permesso di utilizzarle a titolo gratuito.

§ 10 Responsabilità del produttore – Esonero - Copertura assicurativa per la responsabilità civile

(1) Qualora il fornitore fosse responsabile di un danno funzionale, a prima richiesta avrà l'obbligo di esonerare mtm da richieste di risarcimento di terzi, quando la causa si trovi sotto il suo controllo ed entro il suo campo di organizzazione ed esso stesso garantisca per i rapporti esterni.

(2) In quest'ambito, il fornitore è tenuto anche a, sborsare eventuali spese in base a §§ 683, 670 del Codice civile tedesco, in conseguenza a o in connessione con un'azione di richiamo, per difetti accertati, svolta da mtm. Il fornitore sarà istruito da mtm sul contenuto e sull'entità delle procedure di richiamo da mettere in atto, per quanto possibili e adeguate, e gli sarà offerta l'occasione di formulare un parere.

(3) Il fornitore si impegna a sostenere un'assicurazione a responsabilità del produttore con livello di copertura minimo pari a € 2.000.000,- per danno a persone o cose, a forfait; rimangono invariate eventuali richieste di risarcimento integrative spettanti a mtm.

§ 11 Diritti di protezione

(1) Il fornitore garantisce che, in relazione alla sua fornitura, non sono stati lesi diritti di terzi.

(2) Di conseguenza, se mtm è chiamata da terzi a rispondere, alla prima richiesta scritta il fornitore si impegna a esonerare mtm da tali rivendicazioni; mtm non ha alcun diritto di stipulare accordi o raggiungere compromessi con terzi – senza il consenso del fornitore.

(3) L'obbligo di esonero da parte del fornitore si riferisce a tutte le spese che risultano necessariamente a mtm in conseguenza a o in connessione con le rivendicazioni di terzi.

(4) mtm si riserva di registrare i diritti di protezione industriale per il proprio know-how passato al fornitore con l'ordine e l'esecuzione dell'incarico. Ciò vale anche per successive modifiche o migliorie da ricondurre a progetti, disegni e richieste da parte di mtm.

(5) Su illustrazioni, disegni, progetti, calcoli, richieste particolari e differenze dagli standard del fornitore, nonché altri documenti messi a disposizione da mtm, quest'ultima si riserva diritti di proprietà e d'autore; essi non possono essere resi accessibili a terzi senza espressa autorizzazione (ad esempio sotto forma di un accordo di licenza da stipulare con il fornitore). Essi sono utilizzabili esclusivamente per la fabbricazione in base all'ordine di mtm. Al completamento dell'ordine, il fornitore deve renderli di sua iniziativa a mtm e distruggere le copie prodotte o consegnarle a mtm. Essi sono considerati confidenziali nei confronti di terzi. A tale proposito, trova applicazione il § 13 delle presenti condizioni. Lo stesso vale se mtm mette a disposizione del fornitore utensili per la fabbricazione dell'oggetto della consegna.

§ 12 Riserva di proprietà

(1) Se mtm mette alcune parti a disposizione del fornitore, esse rimangono di proprietà di mtm. La lavorazione o la riconversione dal fornitore vengono effettuate per mtm. Qualora la proprietà di mtm fosse lavorata o miscelata con altri oggetti non appartenenti a mtm, quest'ultima acquisirà la proprietà del nuovo prodotto in rapporto al valore del proprio prodotto (prezzo di acquisto, più IVA) rispetto agli altri oggetti lavorati o miscelati al momento della

lavorazione/miscelazione. Se la miscelazione avviene in modo che il prodotto del fornitore è da considerare come la merce principale, vale l'accordo per cui il fornitore trasferisce a mtm la proprietà; il fornitore custodisce la proprietà o la proprietà esclusiva per mtm.

(2) mtm acquisisce anche la proprietà o un diritto d'utilizzazione esclusivo, di durata illimitata e senza restrizioni su eventuali tecnologie di fabbricazione e processi sviluppati per mtm, riservandosi a tal scopo di annunciare diritti di protezione industriale.

(3) Gli utensili messi a disposizione del fornitore rimangono di proprietà di mtm; il fornitore è tenuto a impiegare gli utensili esclusivamente per la produzione della merce ordinata da mtm. Il fornitore è obbligato ad assicurare a proprie spese e al valore del prodotto nuovo gli utensili appartenenti a mtm contro danni provocati da fuoco, acqua e furti. Contemporaneamente, il fornitore cede a mtm già da ora tutte le domande di risarcimento dall'assicurazione a mtm, che con la presente vengono da mtm accettate.

(4) Il fornitore è tenuto a effettuare, sugli utensili di mtm, tutti i necessari lavori di manutenzione e ispezione, nonché tutti i lavori di conservazione e riparazione, tempestivamente e a proprie spese. Esso deve subito notificare a mtm eventuali avarie; in caso di omissione intenzionale della segnalazione, è obbligato al risarcimento dei danni nei confronti di mtm. Rimangono invariati altri diritti di risarcimento.

§ 13 Riservatezza

(1) Con „informazioni riservate“ in conformità con le presenti condizioni si intendono tutte le informazioni e i dati, compresi segreti commerciali, informazioni e dati commerciali e tecnici, che mtm rende pubblici al fornitore in connessione con questo contratto o con il rispettivo ordine. Fanno parte delle „informazioni riservate“ anche le copie, i sommari e le parti di informazioni di tipo fisico – anche in forma elettronica.

(2) Tutte le informazioni riservate che vengono rese pubbliche nell'ambito della collaborazione,

a. possono essere utilizzate esclusivamente a scopo di collaborazione tra mtm e il fornitore. Il fornitore deve trattare in modo riservato tali informazioni e impiegare i mezzi necessari a impedire che vengano rese pubbliche senza autorizzazione;

b. non possono in alcun modo o forma essere distribuite, pubblicate o divulgate, tranne che al proprio personale o al personale di imprese associate, che allo scopo di adempiere al contratto concluso con mtm devono consultare le informazioni riservate e si impegnano a mantenere la riservatezza in base al loro contratto di lavoro o in altro modo. Le imprese associate sono le imprese che rispondono ai requisiti di §§ 15 segg. della legge sulle società per azioni („Aktiengesetz“), che esistevano al momento della stipula del contratto come imprese associate;

c. rimangono di proprietà di mtm. A parte l'utilizzo per gli scopi del presente contratto, il fornitore non ha il diritto di sfruttare le informazioni riservate per i propri scopi o quelli di terzi. Inoltre, non gli è consentito annunciare diritti di protezione industriale per le informazioni o le parti interessate.

(3) Gli obblighi descritti nel precedente capoverso non includono le informazioni che si trovavano già in possesso del fornitore al momento della divulgazione, che sono state sviluppate indipendentemente dal fornitore, messe a disposizione del fornitore da terzi senza infrazione di un accordo di non divulgazione, che sono già evidenti o per la cui divulgazione esiste un obbligo legale o ufficiale. Il fornitore ha l'onere di provare l'esistenza di tali eccezioni e informare immediatamente mtm se si presume che le informazioni riservate siano giunte in possesso di terzi o debbano essere rese pubbliche sulla base di un regolamento giuridico.

(4) Per ciascun singolo caso di violazione di questo obbligo ed escludendo l'obiezione del vincolo della continuazione per inadempienze dolose, il fornitore si impegna nei confronti di mtm al pagamento di una penale di € 50.000,- (Euro cinquantamila), se la violazione riguarda segreti commerciali o industriali, di € 5.000,- (Euro cinquemila), se la violazione riguarda altre informazioni riservate. La penale sarà adeguatamente ridotta da mtm, se e nella misura in cui il peso dell'inadempimento, in particolare il grado del danno dovuto,

Condizioni generali di acquisto e pagamento di mtm plastics GmbH (ultimo aggiornamento 01/2017)

giustifici una tale riduzione. È salva la rivendicazione di un ulteriore risarcimento da parte di mtm.

(5) In caso di cessazione del contratto o al completamento dell'ordine da parte del fornitore, quest'ultimo si impegna a restituire a mtm i documenti divulgati, di sua iniziativa. Se le informazioni riservate - soprattutto quelle presentate da mtm in forma visiva o verbale - vengono utilizzate dal fornitore per la produzione di propri documenti, tali documenti devono essere eliminati alla cessazione del contratto; la loro eliminazione deve essere comprovata a mtm dal fornitore.

(6) Gli obblighi di segretezza imposti al fornitore in base al presente contratto continuano a valere anche dopo la cessazione del contratto, a patto che le informazioni riservate non siano diventate evidenti, per cui l'evidenza sia basata su una violazione del contratto del fornitore.

§ 14 Foro competente – Luogo di adempimento

(1) Il foro competente è il tribunale di competenza presso la sede di mtm; mtm è tuttavia autorizzata a proporre istanza presso la sede principale del fornitore.

(2) Se non diversamente specificato nella conferma dell'ordine, come luogo di adempimento si intende il luogo in cui deve essere fornita o prodotta la prestazione come da commessa.

(3) Le relazioni con mtm sono soggette esclusivamente al diritto della Repubblica Federale Tedesca. È applicabile il diritto di compravendita internazionale.